



ALLEGATOB alla Dgr n. 179 del 27 febbraio 2014

Allegato B Procedure per l'accreditamento provvisorio e l'assegnazione del servizio

Sezione B1 – Definizione delle attività

Art. 1. Attività oggetto della presente normativa

1.1 Sono compresi nella presente disposizione i servizi di soccorso e trasporto sanitario svolti dalle Aziende ULSS secondo le previsioni di cui all'Allegato A alla DGRV 1411 del 6/9/2011, così identificate:

1.1.1 Servizi di emergenza territoriale con ambulanza, idroambulanza e veicoli di soccorso avanzato, disposti dalla Centrale Operativa SUEM 118:

- 1.1.1.1 Interventi di soccorso
- 1.1.1.2 Ricovero urgente

1.1.2 Servizi di trasporto sanitario con ambulanza e idroambulanza:

- 1.1.2.1 Ricovero programmato
- 1.1.2.2 Trasporto per prestazioni ambulatoriali
- 1.1.2.3 Trasporto per emodialisi
- 1.1.2.4 Dimissione

1.1.3 Servizi di trasporto interospedaliero con ambulanza e idroambulanza:

- 1.1.3.1 Trasporti per competenza specialistica
- 1.1.3.2 Trasporti per mancanza di posti letto
- 1.1.3.3 Trasferimenti per prosecuzione cure
- 1.1.3.4 Trasporto per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali

1.1.4 Servizi di trasporto intraospedaliero:

- 1.1.4.1 Trasporto assistito di pazienti all'interno della sede ospedaliera
- 1.1.4.2 Trasporto assistito di pazienti tra sedi diverse del presidio ospedaliero

1.1.5 Attività sanitarie speciali:

- 1.1.5.1 Assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni pubbliche

1.2 Sono escluse dalla presente disposizione le attività:

- 1.2.1 svolte con mezzi diversi da ambulanza, idroambulanza e veicoli di soccorso avanzato
- 1.2.2 di trasporto di persone che non richiedono assistenza sanitaria, compreso il trasporto di disabili con mezzi speciali
- 1.2.3 di cose in generale, compresi emoderivati, organi e tessuti, farmaci, apparecchiature sanitarie
- 1.2.4 di fornitura della sola ambulanza con autista privo di formazione sanitaria

Art. 2. Accesso all'attività

2.1 Giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, le attività di cui al precedente paragrafo 1.1 possono essere svolte, da:

2.1.1 Mezzi propri delle Aziende Sanitarie

2.1.2 Mezzi di soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, in possesso dell'autorizzazione regionale all'attività di soccorso e/o trasporto con ambulanza di cui alla DGRV 1080 del 22/5/2007, accreditati per la specifica tipologia di servizio, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 3.

2.2 I servizi di cui ai punti 1.1.1, nonché i servizi di cui al punto 1.1.3.1 che prevedano il trasporto di pazienti critici, possono essere svolti esclusivamente da soggetti accreditati per l'attività di soccorso sanitario con ambulanza

2.3 I rimanenti servizi di cui al paragrafo 1.1 possono essere svolti da soggetti accreditati per l'attività di trasporto sanitario con ambulanza

2.4 Nell'ipotesi prevista dal successivo paragrafo 4.5, i soggetti accreditati per l'attività di trasporto sanitario con ambulanza possono comunque svolgere, su richiesta della Centrale Operativa del SUEM 118, interventi in codice verde per pazienti che non presentano particolari necessità assistenziali, nel rispetto delle criteri di cui all'Allegato A della DGR 440 del 10/4/2013.

2.5 In caso di evento calamitoso, incidente maggiore o comunque in caso di forza maggiore qualora non siano disponibili in tempi adeguati altri mezzi accreditati per l'attività di soccorso sanitario la Centrale Operativa del SUEM può utilizzare per i servizi di emergenza i mezzi accreditati per l'attività di trasporto sanitario.

2.6 L'Azienda può affidare anche la fornitura della sola ambulanza con autista soccorritore, prevedendo l'impiego su tale mezzo del proprio personale di assistenza, a condizione che l'autista abbia conseguito una idonea qualificazione sanitaria.

Art. 3. Accreditamento

3.1 Alla data di entrata in vigore della presente normativa sono provvisoriamente accreditati per la specifica attività, per il periodo di un anno, i soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A alla presente delibera, che risultano in possesso dei requisiti previsti dall'4 della LR 27/7/2012, n. 26.

3.2 Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti di cui al precedente punto 3.1 devono presentare domanda di accreditamento secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 16/8/2002, n. 22 e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale.

3.3 I soggetti non inclusi nell'elenco di cui al precedente punto 3.1 possono richiedere l'accREDITAMENTO istituzionale secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 16/8/2002, n. 22 e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale.

Sezione B2 – Definizione del fabbisogno

Art. 4. Servizi di emergenza territoriale

4.1 Entro il 31 dicembre di ciascun anno le Aziende ULSS definiscono il piano delle basi ambulanze del territorio destinate all'attività di emergenza territoriale.

4.2 Il piano, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato C, deve descrivere la dislocazione, il numero e gli orari di attività dei mezzi di soccorso:

4.2.1 automedica, con equipaggio composto di norma da medico e infermiere

4.2.2 ambulanza di soccorso avanzato, con equipaggio composto da infermiere, autista soccorritore ed eventualmente medico

4.2.3 ambulanza di soccorso di base professionale, con equipaggio composto da operatore socio sanitario ed autista soccorritore

4.2.4 ambulanza di soccorso di base, con equipaggio composto da almeno due volontari

4.3 Il piano, che deve essere redatto in accordo con il Direttore della Centrale Operativa SUEM 118 competente per territorio, deve essere sviluppato sulla base delle dotazioni e degli indicatori di performance stabiliti dalla normativa regionale.

4.4 Il piano deve identificare le attività svolte dall'Azienda con personale e mezzi propri e le attività che saranno assegnate a soggetti accreditati per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario con ambulanza.

4.5 Il piano deve identificare, ove necessario, l'eventuale concorso all'attività di emergenza territoriale da parte delle ambulanze destinate alle attività di trasporto sanitario di cui al successivo articolo 5.

4.6 Il piano deve essere sottoposto al parere di congruità da parte del CREU.

Art. 5. Servizi di trasporto sanitario

5.1 Entro il 31 dicembre di ciascun anno le Aziende ULSS definiscono le dotazioni necessarie per l'attività di trasporto sanitario, tenendo conto anche di quanto previsto dal protocollo redatto ai sensi del paragrafo 1.2 dell'allegato A alla DGR 440 del 10/4/2013.

5.2 Il piano deve descrivere la dislocazione, il numero e gli orari di attività delle ambulanze:

5.2.3 ambulanza con equipaggio composto da operatore socio sanitario ed autista soccorritore

5.2.4 ambulanza con equipaggio composto da almeno due volontari

5.3 Il piano, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato C, deve identificare le attività svolte dall'Azienda con personale e mezzi propri e le attività che saranno assegnate a soggetti accreditati per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario con ambulanza.

Sezione B3 – Assegnazione del servizio

Art. 6. Attività svolte dal volontariato

6.1 Nell'ambito dei servizi previsti dai piani aziendali di cui ai precedenti artt. 4 e 5, ciascuna Azienda Sanitaria, sulla base delle indicazioni del Direttore della Centrale Operativa 118, identifica le Associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale delle Associazioni di Volontariato di cui all'art. 4 della LR 30 agosto 1993, n. 40, accreditate ai sensi del precedente art. 3 ed aventi una sede operativa sul territorio dell'Azienda ULSS territorialmente competente, che ritengono necessario inserire nel sistema dell'emergenza sanitaria o del trasporto sanitario, ai fine di garantire l'adeguata copertura del territorio/servizio. Nell'assegnazione del servizio l'Azienda Sanitaria tiene conto, rispetto al contesto generale ed al servizio richiesto, della consistenza, dell'organizzazione e del radicamento territoriale delle Associazioni.

6.2 L'attività può essere svolta:

6.2.1 in forma di presidio continuativo, mediante la messa a disposizione del mezzo e dell'equipaggio per determinate fasce orarie/giorni della settimana

6.2.2 in forma estemporanea, per lo svolgimento di servizi occasionali richiesti dalla Centrale Operativa del SUEM 118 o dalla struttura dell'Azienda che coordina i trasporti sanitari.

6.3 Per entrambe le modalità di cui al precedente comma 6.2 l'Azienda definisce annualmente con l'Associazione, sulla base dei criteri di cui all'Allegato D, il preventivo dell'importo da corrispondere all'Associazione stessa a titolo di rimborso delle spese sostenute. E' esclusa qualsiasi modalità di retribuzione del servizio, diversa dal rimborso delle spese. L'importo concordato viene corrisposto con la periodicità concordata tra le parti, fermo restando il conguaglio annuale sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione. In sede di stesura del preventivo dovranno essere identificate quali voci di spesa ed in che misura massima potranno essere oggetto di un aumento rispetto ai costi preventivati, fermo restando che tale aumento potrà riguardare esclusivamente le voci di spesa corrente e non le spese per investimenti ed ammortamenti.

6.4 L'Azienda può affidare lo svolgimento di una singola attività ad un gruppo di Associazioni di Volontariato.

6.5 In casi particolari l'Azienda può autorizzare l'Associazione di Volontariato ad avvalersi, al fine di garantire la regolarità del servizio svolto in favore dell'Azienda stessa, di personale retribuito, a condizione che il monte ore di servizio di tale personale sia inferiore al monte ore di servizio del personale volontario.

6.6 Per l'attività svolta in favore dell'Azienda Sanitaria non è ammesso il ricorso a prestazioni occasionali da parte dei volontari iscritti all'Associazione. Al volontario può essere corrisposto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività, nei limiti stabiliti dal regolamento dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Azienda. Al volontario non può essere corrisposta alcuna forma di retribuzione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo nei confronti dell'Associazione.

6.7 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.3, la durata dell'affidamento è di norma triennale.

6.8 L'affidamento del servizio decade in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi 6.5 e 6.6

6.9 L'affidamento del servizio decade in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento o dell'autorizzazione della struttura.

Art. 7. Attività svolte dagli Enti Pubblici a base associativa

7.1 L'Azienda affida le attività con le stesse modalità previste per le Associazioni di Volontariato anche agli Enti Pubblici a base associativa, di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge Regionale 16/8/2002, n. 22.

7.2 L'importo per i servizi resi viene determinato e corrisposto con le stesse modalità di cui paragrafo 6.3 e deve essere inferiore al costo degli analoghi servizi a gestione diretta da parte dell'Azienda.

7.3 Gli Enti Pubblici a base associativa possono avvalersi di personale retribuito senza le limitazioni previste dal paragrafo 6.5.

Art. 8. Attività svolte da soggetti diversi dalle Associazioni di Volontariato

8.1 Ciascuna Azienda Sanitaria pubblica sul proprio sito internet un avviso per la selezione dei soggetti, diversi dalle Associazioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7, accreditati ai sensi del precedente art. 3, cui affidare le attività professionali previste dai piani aziendali di cui ai precedenti artt. 4 e 5 e non assegnate ai sensi dell'artt. 6 e 7.

8.2 L'attività può essere svolta:

8.2.1 in forma di presidio continuativo, mediante la messa a disposizione del mezzo e dell'equipaggio per determinate fasce orarie/giorni della settimana

8.2.2 in forma estemporanea, per lo svolgimento di servizi occasionali richiesti dalla Centrale Operativa del SUEM 118 o dalla struttura dell'Azienda che coordina i trasporti sanitari.

8.3 L'Azienda procede alla scelta della/e offerta/e economicamente convenienti sulla base dei criteri di cui all'allegato E, stipulando con i soggetti prescelti il relativo contratto. Di norma la durata dei contratti è triennale.

8.4 L'importo corrisposto ai soggetti cui viene affidato il servizio deve essere inferiore al costo degli analoghi servizi a gestione diretta da parte dell'Azienda

8.5 Qualora l'attività non possa essere adeguatamente assicurata da soggetti accreditati le Aziende procedono ad affidarla ad altri soggetti attraverso procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia contratti pubblici, facendo comunque riferimento ai criteri di valutazione di cui all'allegato E.

8.6 L'affidatario del servizio può utilizzare esclusivamente personale in possesso delle qualifiche e delle competenze concordate con l'Azienda e con il quale intrattenga regolare contratto di lavoro, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 8.7 e 8.8. L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. E' inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antiinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori. Con cadenza

mensile l'affidatario dovrà certificare le ore di lavoro retribuite a ciascun dipendente, inclusi coloro che intrattengono un rapporto libero-professionale e/o che effettuano prestazioni occasionali, che dovranno corrispondere alle ore di servizio svolte. Con la stipula del contratto il contraente autorizza l'Azienda a richiedere la consultazione del Libro Unico del Lavoro al fine di verificarne la corrispondenza con la certificazione.

8.7 Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 8/11/1991, n. 381, le Cooperative Sociali possono utilizzare personale volontario esclusivamente come presenza complementare rispetto all'equipaggio minimo stabilito dal contratto.

8.8 Le Imprese Sociali, regolarmente costituite ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 55, possono utilizzare per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto anche personale volontario, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 14, comma 2, del sopra citato Decreto Legislativo. Nella determinazione del numero di lavoratori impiegati dall'impresa non deve essere considerato il personale che opera in regime libero professionale nell'ambito dei servizi resi all'Azienda in virtù del contratto per l'attività di soccorso e/o trasporto con ambulanza. Nell'offerta presentata all'Azienda l'Impresa deve indicare in dettaglio la parte di attività svolta da personale volontario.

8.9 Al volontario che opera nelle Cooperative Sociali e nelle Imprese Sociali può essere corrisposto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività, nei limiti stabiliti dal regolamento dell'Ente, che deve essere approvato dall'Azienda. Al volontario non può essere corrisposta alcuna forma di retribuzione; le spese sostenute ed ammesse al rimborso devono essere puntualmente documentate; non è ammesso alcun rimborso spese forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo nei confronti dell'Associazione. Con cadenza semestrale l'impresa dovrà certificare l'importo del rimborso spese corrisposto a ciascun volontario.

8.10 Il soggetto titolare del contratto non può cedere il contratto né subappaltare, affidare o delegare in alcun modo, in tutto od in parte, ad altri soggetti l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto stesso.

8.11 Il contratto di cui al comma 8.3 decade in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento o dell'autorizzazione della struttura e di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10

8.12 In caso di decadenza del contratto l'Azienda affida il servizio ad altro soggetto che abbia presentato domanda di assegnazione del servizio a seguito del bando di cui al comma 8.1